

STATUTO

LAVORO E FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORIA BR VIA LUIGI CADORNA 28

Numero REA: BR - 166994

Codice fiscale: 02721300743

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

Esercizi Sociali

Gli esercizi si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

Art. 9

Durata

La durata della Società è fissata in 47 (quarantasette) anni da oggi, fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Art. 10

Norme di organizzazione e funzionamento

L'organizzazione ed il funzionamento della Società sono regolati dalle norme dello Statuto sociale che, composto di n. 45 (quarantacinque) che si riporta in calce al presente Atto.

Si applicano, inoltre, alla presente Società Cooperativa le disposizioni del codice civile e le disposizioni speciali in tema di cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle Società a responsabilità limitata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2519, secondo comma, cod.civ.

Art. 11

Iscrizione ai sensi di Legge

La Società Cooperativa sarà iscritta, a cura dell'organo amministrativo, nell'apposita "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991).

Art. 12

Statuto

Qui di seguito si enunciano le norme relative al funzionamento della Società Cooperativa che, nel loro complesso, vengono denominate "Statuto Sociale" e sono del seguente tenore letterale:

<<STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

"LAVORO E FUTURO">>

TITOLO I - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita una Società cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata "**LAVORO E FUTURO Società Cooperativa Sociale**".

Ad essa, per quanto non previsto dal titolo dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 2 (Sede)

La Società ha sede sociale in Oria (BR).

Con delibera degli organi competenti può istituire sedi secondarie, filiali e succursali.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3 (Durata)

La durata della Società è fissata in 47 (quarantasette) anni da oggi, fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata nelle forme di legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine sempre per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II - PRINCIPI - SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 (Principi)

La Società Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra Cooperative.

Articolo 5 (Scopo)

La Società Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e 4 della legge 381/91.

La Società Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale, è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Possono far parte della Società Cooperativa tutte le figure professionali utili al raggiungimento dello scopo. La Società Cooperativa intende collaborare con tutte le realtà sociali presenti sul territorio.

Articolo 6 (Oggetto sociale)

La Società Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

In particolare, la Cooperativa ha come oggetto stabile e permanente **lo svolgimento di attività diverse (industriali, commerciali, di servizio e agricole) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate** ed in particolare:

- a) raccolta, distribuzione e commercializzazione di materiali vari: di indumenti in tessuto e in pelle, calzature, usati o dismessi, e di altri prodotti;
- b) gestione di attività connesse all'igiene urbana: spazzinaggio di strade e piazzali, a mano o con macchinari; raccolta di rifiuti organici; raccolta di rifiuti ingombranti; gestione di isole ecologiche, manutenzione di cassonetti o di attrezzature necessarie alla raccolta di rifiuti ecc;
- c) attività di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi, comprese le attività complementari e preliminari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e distaccamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini, piazzali e varie;
- d) offrire servizi di progettazione, realizzazione, manutenzione e custodia di spazi verdi, pubblici e privati, comprese le attività accessorie quali gestione di serre e vivai, nonché attività di potature, cura di patologie vegetali, ivi compresi i trattamenti con agenti chimici;
- e) gestire attività commerciali sia fisse che ambulanti (negozi, bar, edicole, ecc);
- f) attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione di locali per Enti Pubblici e privati in genere (uffici, condomini, attività commerciali, stabilimenti ecc);
- g) attività varie: servizi di guardia campestre, addetti al posteggio veicoli; servizi di custodia e vigilanza non armata; autotrasporto di merci per conto terzi;
- h) gestire attività di commercio elettronico, in proprio e per conto terzi, che prevedano anche l'utilizzo di transazione economiche *on line*;
- i) gestire strutture turistico-alberghiere, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti sportivi, *self-service*, mense scolastiche e aziendali, e attività di

somministrazione di alimenti e bevande ristoranti, bar, pizzerie ecc.; — — — — —

j) gestire cinema, teatri, palestre ed impianti sportivi in genere, gestione di stabilimenti balneari o servizi annessi; — — — — —

k) gestire e/o organizzare centri di laboratorio permanenti per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; — — — — —

l) servizio recapiti per Enti Pubblici e privati di tutta la corrispondenza commerciale, depliant e volantini commerciali, circolari e stampe, pubblicazioni e calendari, pacchi e colli; — — — — —

m) svolgere lavori idraulici, elettrici, di falegnameria e di manutenzione edilizia; — — — — —

n) servizio di lettura e censimento di contatori utenze acqua, gas, energia elettrica e vari; — — — — —

o) svolgere servizi diretti di onoranze funebri, gestire cimiteri per conto di enti pubblici e di associazioni private, istituire e/o gestire laboratori artigianali, officine meccaniche e magazzini; — — — — —

p) effettuare trasporto di persone in genere, compresi studenti ; — — — — —

q) svolgere attività agricole, ovvero la coltivazione del fondo agricolo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e le attività a queste connesse come la trasformazione dei prodotti agricoli; potrà anche effettuare la coltivazione di erbe medicinali e aromatiche; — — — — —

r) curare la formazione professionale e morale dei propri soci e non; — — — — —

s) provvedere al miglioramento economico e morale dei soci nonché ad ogni forma di assistenza e previdenza, applicando i principi e i metodi della cooperazione e della mutualità. — — — — —

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa può, non in via prevalente: — — — — —

1) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, creditizie e finanziarie che saranno ritenute necessarie dall'organo amministrativo, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dallo statuto; — — — — —

2) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa; — — — — —

3) lo svolgimento di qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; — — — — —

4) la possibilità di consorzarsi ad altre cooperative che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; inoltre l'adesione a federazioni del cono o ad enti di promozione sportiva da questo riconosciuti che operino secondo i suoi principi e perseguano le sue medesime finalità; — — — — —

5) l'adesione ad organizzazioni di categoria ad organismi economici, consorzi anche con scopi consortili, per il raggiungimento degli scopi sociali; — — — — —

6) la partecipazione, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra i soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà; — — — — —

7) ricevere liberalità da impiegare al fine del raggiungimento degli scopi

sociali.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero stabilito per Legge.

Può essere socio chiunque persona fisica e giuridica che, non avendo contrastanti interessi con quelli della Società Cooperativa, ne condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione. Possono altresì essere soci le Persone Giuridiche pubbliche e private, i cui Statuti lo consentano.

Articolo 7

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono divenire soci persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

Soci Ordinari o cooperatori - i quali condividono le finalità della Cooperativa e ne promuovono le attività;

Soci lavoratori - i quali prestano la propria opera, ottenendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi entità o natura;

Soci volontari - i quali offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà ed è previsto solo il rimborso spese.

Soci sovventori - i quali, ai sensi della Legge n. 59 del 31.1.92 e successive modifiche ed integrazioni, partecipano a programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di potenziamento tecnologico e aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

I conferimenti possono avere oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

Al socio sovventore sono attribuiti:

-- 1 (uno) voto per conferimento pari o non superiore a 200,00 (duecento virgola zero zero) Euro;

-- 2 (due) voti per conferimento pari o non superiore a 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro;

-- 3 (tre) voti per conferimento pari o non superiore a 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) Euro;

-- 4 (quattro) voti per conferimento pari o non superiore a 2.000,00 (duemila virgola zero zero) Euro;

-- 5 (cinque) voti per conferimento pari o superiore a 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) Euro.

In ogni caso, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono essere soci Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di

Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: —————

1. l'indicazione del nome, cognome, domicilio e residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale; —————

2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro; —————

3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge; —————

4. dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali. —————

Gli Enti che intendono associarsi alla cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni: —

1. denominazione e ragione sociale, sede dell'attività, codice fiscale ed eventualmente P. IVA; —————

2. importo della quota da sottoscrivere e impegno di versare quanto sottoscritto; —————

3. caratteristiche ed entità degli associati; —————

4. dichiarazione di accettazione dello statuto sociale; —————

5. nome della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica. —————

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti: —————

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; —————

2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione; —

3. bilancio dell'ultimo esercizio; —————

4. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione della cooperativa ritenga utile e abbia richiesto. —————

Di ogni modifica che deve essere apportata allo Statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione alla Società Cooperativa entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa. —————

Il Socio Sovventore contestualmente alla domanda dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è consentito il recesso. —————

————— **Articolo 9** —————

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda. —————

Il nuovo ammesso dovrà versare l'ammontare della quota sottoscritta nei termini indicati dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di ammissione a socio. —————

————— **Articolo 10** —————

I nuovi soci devono versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale. —————

Essi sono obbligati: —————

a) al versamento della quota di capitale sottoscritta; —————

b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; —————

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di

Amministrazione;

d) a prestare la loro attività quando chiamati dalla cooperativa, nei modi, nei tempi e nei luoghi indicati. Non possono quindi rifiutarsi se non con atti validamente giustificativi.

La differenza retributiva massima tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 112/2017.

Articolo 11

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza ed esclusione e per causa di morte.

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod.civ., il **recesso** è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Hanno diritto di recedere anche i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Cooperativa.

Il socio Sovventore non può recedere dalla Cooperativa per un anno dalla data della sua ammissione. Dopo tale termine, deve comunicare il recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata, decidere se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Articolo 13

La **decadenza** è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

La decadenza ha effetto dall'annotazione nel Libro dei soci.

Articolo 14

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione può **escludere** il socio che:

a. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b. senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c. intenzionalmente e in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo moralmente o materialmente, la Società Cooperativa e comunque fomenti dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci o all'esterno;

d. senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte a imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Società Cooperativa;

e. per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 2 (due)

assemblee consecutive; —————
f. nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; —————

g. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni assunte dagli organi sociali della Società Cooperativa; —————

h. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale. —————

Articolo 15

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 12, 13 e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera o qualsiasi altro mezzo, comunque comprovante l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale; il mancato ricorso al Collegio Arbitrale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. —————

Il socio escluso, prima di presentare ricorso al Collegio Arbitrale, ha diritto di far esaminare il provvedimento del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci, entro 30 (trenta) gg dal ricevimento della comunicazione di esclusione. —————

In tal caso, il termine di 60 (sessanta) giorni per il ricorso al Collegio Arbitrale è sospeso e ricomincia a decorrere dalla comunicazione della relativa deliberazione dell'Assemblea dei soci. —————

Nel caso di presentazione del ricorso al Collegio Arbitrale, l'efficacia della delibera di recesso, decadenza ed esclusione resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale. —————

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata, eventualmente rivalutata in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge relativamente al mantenimento dei requisiti mutualistici. —————

La relativa liquidazione sarà quantificata sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo e si matura allo scadere dei 6 (sei) mesi successivi all'approvazione del Bilancio. —————

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso e l'esclusione sono avvenuti: —————

- verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati; —————
- verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. —————

Articolo 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo 15. —————

Articolo 17

I soci receduti, decaduti o esclusi, dovranno presentare la richiesta di liquidazione della quota. Gli eredi del socio defunto dovranno inoltre presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina

di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla Riserva indicata nell'art. 19.

Articolo 18

Il trattamento economico corrisposto ai Soci che prestano continuativamente la loro opera nella Società Cooperativa, verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla scorta del regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

Agli altri Soci, su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per svolgere le attività in favore della Società Cooperativa.

TITOLO IV - CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Articolo 19

Il patrimonio sociale è formato:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore a Euro 200,00 (cento virgola zero zero) ciascuna;
- b. dalla Riserva ordinaria;
- c. dalla Riserva indivisibile.

La Riserva indivisibile è costituita:

- dalle eccedenze attive di bilancio;
- da qualunque altro importo che pervenga alla Società Cooperativa per atti di liberalità o contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Articolo 20

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo.

Possono essere cedute con effetto verso la Società Cooperativa, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del Bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Oltre a quanto disposto dall'art. 2429 *bis* cod. civ., la Relazione del Consiglio di Amministrazione deve fornire dati e precise informazioni circa l'attività della Cooperativa in ambito sociale nei confronti dei Soci e dell'intera Comunità.

Inoltre, la Relazione degli Amministratori deve dettagliatamente e chiaramente evidenziare i criteri adottati nella gestione della Società per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.

In particolare, la redazione del bilancio sociale deve essere posta in essere sulla base di Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ove emanate.

Articolo 22

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

L'eventuale eccedenza attiva deve essere destinata:

- a) il 30% (trenta per cento) alla Riserva ordinaria; — — — — —
b) una quota degli utili annuali deve essere corrisposta ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità indicate dal punto 4 dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 "Nuove Norme in materia di Società Cooperative" e successive norme modificative ed integrative; — — — — —
c) una quota nella misura consentita dalla legge 59/92 e successive variazioni potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle quote detenute dai Soci; — — — — —
d) la restante parte è destinata integralmente alla Riserva indivisibile e per le attività istituzionali. Non saranno distribuiti utili di nessun genere. — — —
L'Assemblea può sempre deliberare che in deroga a quanto sopra sia devoluta alla Riserva indivisibile la totalità dell'eccedenza attiva risultante dal bilancio salvo quanto previsto ai punti a) e b) del presente articolo. — — —

Articolo 23 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. La Società Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma 2, lett. B) della legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Società Cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521, ultimo comma, del Codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro): —
1. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; — — — — —
2. la qualifica professionale; — — — — —
3. i compensi erogati; — — — — —
4. il tempo di permanenza nella cooperativa; — — — — —
5. la tipologia del rapporto di lavoro. — — — — —

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Articolo 24

Sono organi della Cooperativa: — — — — —

- A) l'Assemblea dei soci; — — — — —
B) il Consiglio di Amministrazione; — — — — —
C) l'Organo di controllo. — — — — —

A) ASSEMBLEA

Articolo 25

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. — — — — —
L'Assemblea: — — — — —

- 1) approva gli eventuali programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale dell'attività sociale con relativo preventivo; — — — — —
2) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori; — — — — —

3) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci e il Presidente del collegio sindacale. Decide in ordine ai compensi e/o gettoni di presenza da corrispondere;

4) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori;

5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno nonché entro quattro mesi, ed eventualmente entro sei mesi quando speciali ragioni lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio.

Articolo 26

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione Assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis cod.civ.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.

Articolo 27

La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualunque luogo, anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia e deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e tramite raccomandata (a mano o postale o pec) spedite nello stesso termine (8 giorni prima).

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presente o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 28

Quorum Costitutivo

L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento)

dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. — — — — —
Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale (che determini un cambiamento significativo dell'attività sociale), sulla fusione o trasformazione della Cooperativa, sul suo scioglimento anticipato o sulla proroga della sua durata, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto. — — — — —

In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione. — — — — —

— — — — — **Articolo 29** — — — — —

1. Hanno diritto al voto in Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. — — — — —
2. Tutti i soci, salvo quelli sovventori, hanno diritto ad un voto. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci. Resta salvo quanto indicato all'art. 7 del presente Statuto. — — — — —
3. Il socio che è impedito ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. — — — — —
4. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per appello nominale. — — — — —
5. Le elezioni delle cariche sociali non si fanno con voto palese. — — — — —

— — — — — **Articolo 30** — — — — —

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente a meno che su richiesta di almeno 5 (cinque) soci l'Assemblea non elegga altri a presiederla. — — — — —
Quando non siano presenti né il Presidente né il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea. — — — — —
L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario e di due scrutatori; il segretario può essere anche una persona non socia. — — — — —

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'Assemblea. — — — — —

— — — — — **B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** — — — — —

— — — — — **Articolo 31** — — — — —

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea. — — — — —

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi sociali e scade alla data dell'Assemblea nominata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. — — — — —

Possono essere nominati amministratori anche i soci sovventori di cui all'art. 7. La maggioranza degli amministratori deve però essere rappresentata dai soci ordinari. — — — — —

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 3° comma cod. civ. all'amministratore revocato non

competere alcun diritto al risarcimento del danno. — — — — —
Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse gettoni di presenza. Gli amministratori sono dispensati da prestare cauzione. — — — — —

a) Ove gli Amministratori siano scelti tra i non soci devono rispettare i seguenti requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità: — — — — —

- non devono essere interdetti, inabilitati, falliti; — — — — —
- non devono essere stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare pubblici uffici direttivi; — — — — —
- non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; — — — — —
- non devono essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; — — — — —
- non devono essere rappresentanti legali di società o enti con scopo di lucro che operino nello stesso settore della presente Cooperativa; — — — — —
- devono aver conseguito almeno il diploma di scuola superiore di secondo grado (liceo o istituti tecnici). — — — — —

b) Ove gli Amministratori siano scelti tra i soci devono rispettare i seguenti requisiti di onorabilità: — — — — —

- non devono essere interdetti, inabilitati, falliti; — — — — —
- non devono essere stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare pubblici uffici direttivi; — — — — —
- non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; — — — — —
- non devono essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. — — — — —

Articolo 32 — — — — —

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un eventuale Vicepresidente. — — — — —

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore. — — — — —

Il Presidente non può essere rappresentante legale di società costituita da socio unico persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro che controllano o hanno la direzione ed il coordinamento dell'impresa sociale. — — — — —

Articolo 33 — — — — —

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. — — — — —

La convocazione fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati. — — — — —

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a dichiararlo e ad assentarsi al momento della deliberazione.

Articolo 34

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Al Consiglio è demandato comunque l'obbligo di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) redigere il Bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa;
- c) provvedere alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- f) deliberare su tutte le materie di cui all'art. 5;
- g) conferire procure speciali, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni, e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) dare l'adesione della società ad organismi associativi e consortili, assumere partecipazioni in altre società per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ai fini di collegamento o riservate dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
- m) deliberare per tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Cooperativa, fra gli altri quelli aventi a oggetto la vendita, l'acquisto, la permuta, la locazione, il leasing di beni di qualsiasi natura (incluse aziende e rami di azienda) e in genere diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso banche operanti a breve, medio e lungo termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni (attive e passive) concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,

scontare, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvestire somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in genere, presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o privato, concedere finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente; stipulare convenzioni a favore degli associati, in applicazione del presente Statuto e ciò purché in connessione con l'oggetto sociale;— — — — —

n) deliberare per concorrere a gare di appalto, licitazione e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;— —

o) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare a terzi incarichi professionali;— —

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sedi secondarie, unità locali, succursali, depositi, magazzini, agenzie con determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento alle zone territoriali di competenza;— — — — —

q) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi altra garanzia (inclusi pegni e privilegi), consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione di ipoteche esonerando da responsabilità il Conservatore dei Registri. — — — — —

— — — — — **Articolo 35** — — — — —

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri, tanto singolarmente, quanto componenti una Giunta Esecutiva, o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi. — — — — —

— — — — — **Articolo 36** — — — — —

La rappresentanza sociale spetta al Presidente e al Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento. — — — — —

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori *ad negotia* e speciali, la rappresentanza della società da esercitarsi, sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti. — — — — —

— — — — — **Articolo 37** — — — — —

In caso di cessazione per qualsiasi motivo degli incarichi di uno o più amministratori, gli Amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea, nel più breve tempo possibile, affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. — — — — —

La scadenza della carica degli Amministratori così nominati dall'Assemblea è quella degli Amministratori sostituiti. — — — — —

— — — — — **C) ORGANO DI CONTROLLO** — — — — —

— — — — — **Articolo 38** — — — — —

L'organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco) viene eletto solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea. Può essere monocratico o collegiale e, in tale ultimo caso, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche tra non soci. — — — — —

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi sociali ed è sempre rieleggibile. L'Assemblea che nomina i sindaci delibera riguardo al loro eventuale compenso. — — — — —

— — — — — **Articolo 39** — — — — —

L'Organo di controllo vigila sull'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto

profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

L'Organo di controllo deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in ogni momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

L'Organo di controllo può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

L'Organo di controllo, inoltre, deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423 comma 4 cod. civ..

Articolo 40

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 41

È vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci, né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato anche rivalutato come disposto negli articoli precedenti del presente statuto, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all' art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n°59 oppure devoluto ad altre Onlus così come previsto dalla Legge.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 42

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecce ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Lecce provvederà inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro trenta giorni dalla richiesta dell'altra parte. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Se vi sia accordo in proposito tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potrà essere demandata ad unico arbitro che giudicherà come amichevole compositore equitativamente e senza formalità di procedura.

Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili.

-----**TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI**-----

-----**Articolo 43**-----

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. -----
All'atto di scioglimento della Società Cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. -----

-----**Articolo 44**-----

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione di un regolamento interno per il funzionamento tecnico ed amministrativo al fine di precisare i rapporti dei soci all'interno della società, tale regolamento diverrà attuativo dal momento dell'approvazione dell'Assemblea. -----

-----**Articolo 45**-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente e sulle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381. -----
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 cod.civ. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.>>-----

-----**Art. 13**-----

-----**Spese ed Imposte**-----

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, il cui importo approssimativo ammonta ad Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) oltre R.A., sono a carico della Società. -----
Il presente atto e le relative formalità, trattandosi di Cooperativa sociale a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. -----

-----**Art. 14**-----

-----**Autorizzazioni**-----

L'organo amministrativo, come sopra costituito, è autorizzato ad apportare al presente Atto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese e procedimenti connessi e conseguenti. -----
Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che, da me interpellate, lo approvano, lo confermano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore 16 (sedici) e minuti 30 (trenta).-----
Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte completato di mio pugno, consta di numero 11 (undici) fogli di cui scritte numero 40 (quaranta) pagine per intero e sin qui della presente.-----
F.to CHIANURA Alessandro; F.to MORETTO Niko; F.to NARDELLI Mimmo;
F.to Augusta Maria MASSARI Notaio segue impronta sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D.lgs. in data 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68 ter Legge 16 febbraio 1913 n.89, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bollo esente ai sensi dell'art. 19 Tabella - Allegato B D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni.

Mesagne, 22 maggio 2023